



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Monocratico

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento camerale iscritto al n.7950/15 reg.V.G. promosso da

(avv. P. Urbinati)

RICORRENTE

Nei confronti di :

Ministero dell'Interno , in persona della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale , sezione di Forlì Cesena

RESISTENTE

In punto a : accertamento della protezione internazionale ex art. 35 D. Lgs. 25/2008.

A scioglimento della riserva, si osserva quanto segue.

Col ricorso tempestivamente depositato _____ cittadino pakistano, impugnava la decisione 30/4/15 della Commissione territoriale- sezione di Forlì Cesena - che gli negava il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi degli artt.14 e 17 D. L.vo 251/07 o in subordine alla protezione umanitaria .

Il provvedimento impugnato, non riconosce credibilità al suo racconto , ritenuto “ inverosimile, in quanto in un contesto territoriale dove la sovranità appare del tutto incerta, l'asserita segnalazione della presenza di armi a bordo dell'auto su cui viaggiava avrebbe potuto rappresentare una imprudenza fatale, nel contempo, potendo essere sostituita da forme alternative meno compromissorie”.

Il Ministero degli Interni si costituiva depositando note il 30/11/15, rilevando l'infondatezza del ricorso di cui invocava il rigetto.

All'udienza veniva personalmente sentito l'interessato e il giudice si riservava la decisione.



La Giudice, esaminati i documenti in atti, osserva quanto segue

..... cittadino pakistano del nord del paese, distretto di Swabi, nel Khyber Paktunkhwa, scappò dal suo paese nel gennaio 2014 per giungere in Italia nel mese di aprile 2014 dopo un percorso migratorio attraverso Iran, Turchia e Grecia. Ha riferito di aver sempre vissuto nel villaggio dove era nato, con sua madre, suo padre costruttore, un fratello più piccolo e due sorelle; ha frequentato la scuola fino alle superiori poi ha frequentato una scuola coranica. Ha raccontato che a fine del 2013 dei giovani lo avevano invitato ad andare a fare con loro proselitismo religioso nei paesi vicini, per qualche giorno: andò quindi insieme ad un compaesano e a 4 di loro, con due auto; davanti al Tribunale il richiedente ha spiegato che si erano presentati come tablighi, gruppo notoriamente dedito alla predicazione religiosa e rispettato dalle comunità locali. Poiché era venerdì si fermarono in una moschea per la preghiera, egli aveva dovuto far ritorno all'auto per prendere una medicina che aveva dimenticato nella sua borsa ed aprendo il baule notò che era pieno di armi: solo a quel punto si rese conto che non erano tablighi ma talebani, si consultò quindi col suo compaesano, che subito scappò, e rimasto solo telefonò alla polizia informandoli del fatto e chiedendo aiuto. Dopo poco due poliziotti in borghese arrivarono e, all'uscita dalla moschea, arrestarono due dei giovani e l'odierno richiedente, mentre gli altri due riuscirono a scappare con una delle due auto; il richiedente poi fu rilasciato quando mostrò alla polizia il suo cellulare da cui si vedeva che era stato lui a fare la segnalazione. Qualche tempo dopo, mentre egli era lontano da casa per un funerale, dei giovani andarono a cercarlo, dicendo che mi stavano cercando perché due dei loro erano stati arrestati e le loro armi sequestrate; allora il padre lo chiamò dicendo di allontanarsi dal paese, temendo per la sua vita.

La credibilità del suo racconto è messa in dubbio dalla commissione ritenendo implausibile che egli si fosse rivolto alla polizia per chiedere protezione in una zona del paese il cui la sovranità statale era del tutto incerta. Questa valutazione non è condivisibile, poiché ugualmente implausibile poteva essere qualunque scelta in quel contesto: scappare, con il serio rischio di venire subito scoperti dai talebani, oppure anche restare, col rischio di essere coinvolti in attività armate che l'odierno richiedente all'udienza ha dichiarato di rifiutare fermamente.

La valutazione della credibilità del racconto non va infatti operata in base a opinioni personali, bensì secondo i criteri di cui all'art. 3 V co D. L'vò 251/07. Nella fattispecie essi appaiono soddisfatti in quanto il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, dettagliando il luogo di provenienza, le modalità e le caratteristiche della sua vicenda personale rispondendo adeguatamente alle domande postegli; non ha potuto produrre elementi probatori in quanto la fuga immediata e la pericolosità della situazione non glielo ha consentito; ha reso



dichiarazioni sempre precise e coerenti fra loro sia in sede di iniziale domanda, che nell'audizione davanti alla commissione, che davanti al Tribunale; le dichiarazioni da lui rese sono coerenti con le informazioni acquisite sulle circostanze da lui dedotte, informazioni che costituiscono quindi un generale riscontro al suo racconto.

In particolare, anche soltanto da una lettura della voce Tablighi Jamaat in Wikipedia emerge che il movimento dei tablighi è nato in India nel 1927 propugnando una riforma spirituale dei credenti musulmani partendo dal basso e proclamandosi apolitico; è teso alla riaffermazione dell'ortodossia sunnita all'interno dei fedeli dell'Islam, diffuso in Pakistan ma con estensione internazionale e con diverse decine di milioni di aderenti; è basato su una fervente attività di proselitismo interno al mondo musulmano: i tablighi attivi si muovono in diverse località invitando le persone a partecipare ad incontri religiosi ed a preghiere in diverse moschee. Ciò costituisce quindi un generale riscontro al racconto del richiedente, poiché le informazioni acquisite sono con esso coerenti. Altro riscontro viene dalla informativa UNICOI del Ministero dell'Interno prot. 4892 del 16/10/15, in cui viene estensivamente descritta la significativa presenza di gruppi talebani nella zona del Khyber Paktunkhwa ed il ripetersi di gravi attacchi terroristici con centinaia di morti:

"La rinnovata presenza di al-Qaeda nella regione, dunque, sembrerebbe poter avere i suoi frutti principali proprio all'interno del territorio pachistano e il rinvigoremento dell'attività qaedista, infatti, potrebbe dare nuovo lustro alla causa jihadista nel Paese e, conseguentemente, accrescere la capacità di reclutamento dei gruppi all'interno della società pachistana, in particolare all'interno delle Aree Tribali e dell'adiacente provincia di Khyber Pakhtunkhwa, luoghi di rifugio storici per i gruppi militanti e le cellule qaediste operative nella regione. In questi territori, infatti, la composizione etnica della popolazione, in prevalenza di etnia pashtun, ha favorito, soprattutto nelle zone più rurali, lo sviluppo di un sistema sociale di stampo integralista, in cui la scolarizzazione di giovani e adolescenti è spesso affidata a scuole religiose gestite da leader talebani, che impartiscono un'educazione prettamente integralista e sovversiva rispetto all'autorità statale."

Appare quindi credibile la narrazione dei fatti del richiedente.

Nel contesto da lui riferito, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato poiché non sono stati descritti nei suoi confronti atti - o timore di atti - di natura persecutoria nelle forme e per i motivi indicati dall'art.7 e dall'art.8 co.I lett. E) del dlgs 251/2007.

Sussistono invece i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, secondo i canoni interpretativi posti dalla giurisprudenza in materia. La Corte di Giustizia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08) ha chiarito che la protezione sussidiaria ha presupposti tipici, trasfusi nella normativa interna agli artt. 2 D.L. 25/08 e 5-6 - 14 D. Lgs 251/07.

L'art. 5 D. Lgs 251/07 chiarisce che ai fini della protezione sussidiaria i responsabili del danno grave possono essere anche soggetti non statuali (lett c) se i responsabili dello Stato o i partiti le



organizzazioni che lo controllano “non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”

Ai sensi dell’art. 6 D. Lgs 251/07 tale protezione “consiste nell’adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell’accesso da parte del richiedente a tali misure.

Va premesso che in questa materia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice ha un dovere di cooperazione con ricorrente nell’accertamento dei fatti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri d’ufficio ex art. 8 D. Lgs. 25/08 (Cass.SS.UU. n.27310/08) e che deve pertanto verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro (Cass. Ord. n. 17576/10).

Inoltre, la giurisprudenza europea ha precisato “che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” e che “al momento dell’esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell’estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell’effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell’esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni” (Corte di Giustizia 17/2/09 nella causa C. 465/07).

Secondo i criteri analiticamente esplicitati nella sentenza di Cassazione n. 26887/13, ai fini del riconoscimento in questi casi della protezione sussidiaria occorre “verificare: a) la credibilità intrinseca e l’oggettiva verosimiglianza delle dichiarazioni del cittadino straniero; b) la possibilità effettiva di contrastare il pericolo per la propria vita ed incolumità determinato dalla persecuzione di un soggetto privato mediante l’intervento delle autorità statali o locali; c) il grado di diffusione delle prassi violente descritte e l’incidenza causale della inerzia delle autorità statali sulla loro realizzazione; d) il sostanziale abbandono alle autorità tribali del compito di risolvere tali tipologie di conflitti secondo modalità non rispettose dei principi fondamentali di tutela dei diritti umani.”

Tutti detti criteri risultano soddisfatti nel caso qui in esame, tenendo in particolare conto del fatto che nella zona di provenienza del richiedente i gruppi talebani stanno aumentando l’infiltrazione fra i giovani , hanno all’attivo plurime e recenti operazioni terroristiche di successo e le autorità statali non appaiono in grado quindi di contrastare adeguatamente la violenza da loro attuata in zona. La posizione soggettiva del richiedente appare poi particolarmente esposta a rischio : è un singolo , individuato dal gruppo armato perché due dei talebani da lui denunciati sono riusciti a sfuggire alla

polizia ed è responsabile del sequestro delle armi e dell'arresto di due membri del gruppo talebano a seguito della sua denuncia alla polizia. Appare quindi inesistente nella fattispecie una effettiva possibilità di contrasto da parte delle autorità statali della vendetta già minacciata dai talebani alla famiglia del richiedente. Lo stesso provvedimento della commissione territoriale qui impugnato, infatti, descriveva la regione come " un contesto territoriale in cui la sovranità appare del tutto incerta".

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario valutare la domanda subordinata.

Con riferimento alle spese di giudizio, considerato che la Commissione sta in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della Commissione), si osserva che "*nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (...) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota*" (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per il presente giudizio).

P.Q.M.


Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso ,

riconosce a la protezione sussidiaria.

Si comunichi alle parti.

Bologna, 3/8/16

La Giudice Monocratica
Dr.ssa Matilde Betti



Depositato in cancelleria

10 AGO. 2016

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Giuseppina Bongo

